



Decreto Dirigenziale n. 94 del 24/06/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZAMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL "PROGETTO DI MODIFICA IMPIANTO GESTIONE
RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI MONDRAGONE SS 259 III TRATTO Z.I." -
PROPONENTE BIOMASSE E SCARTI VERGINI S.R.L. - CUP 8594.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- e. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- f. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente decreto;
- g. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- h. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*”;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 638297 del 23/10/2020 contrassegnata con CUP 8594, la **Biomasse e scarti vergini s.r.l.** con sede legale in via Cefalù – 20151- Milano ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di “**Progetto di modifica impianto gestione rifiuti non pericolosi nel Comune di Mondragone SS 259 III tratto Z.I.**”;
- b. che l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al tecnico istruttore dott. Paolo Mirra;
- c. che con nota prot. reg. n. 656987 del 30/10/2020, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 04/11/2020, è stata data comunicazione - ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell’avvenuta pubblicazione dello

Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

- d. che non sono state acquisite osservazioni;
- e. che, su specifica richiesta prot. reg. n.16866 del 10/01/2020 la Biomasse e scarti vergini s.r.l. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 127706 del 27/02/2020;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 07/05/2020 e il tecnico istruttore ha così ha relazionato:

“Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte;

Viste le integrazioni presentate il 21.02.2020;

Si propone di assoggettare a VIA il progetto, per le seguenti motivazioni:

• Rimangono dubbi sulla posizione dell'impianto in relazione alle aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. a), b), c) del D.lgs. 42/2004”.

La presenza, nell'area definita “Area Condominiale”, di impiantistica (ad esempio pesa condominiale, centrale antincendio, gruppo elettrogeno etc.) necessarie all'attività dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi proposto, anche se costituiscono infrastrutture accessorie a servizio di tutte le aziende che occupano il complesso condominiale (attività di logistica e falegnameria), è da ritenersi parte integrante dell'area di progetto. Pertanto deve essere considerata nel calcolo della distanza dal torrente Savone.

Tra l'altro la tavola “PL4 - Planimetria impiantistica antincendio rev.1” illustra il progetto dell'impianto antincendio posizionato sull'intera area: perimetrata e non perimetrata, compreso l'area condominiale.

• Si riscontrano incongruenze per quanto riguarda la perimetrazione dell'area progettuale: l'area dichiarata è di circa 8.021 m²; l'area calcolata dai 12 punti forniti nell'elaborato “Dati territoriali georiferiti”, del progetto originale è pari a circa 12.540 m²; l'area calcolata dai 14 punti forniti nell'elaborato “Dati territoriali georiferiti” delle integrazioni è pari a circa 6.694 m², mentre la planimetria del progetto (PL1 - Layout impianto rev.1) risulta ben più ampia.

Risultano al di fuori dalla ripermetrazione l'area di messa in riserva (R13) dei rifiuti misti infiammabili (mq 515,3) e l'area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (mq 42,0), oltre all'area di pertinenza condominiale nella quale sono ubicati: la pesa, la centrale antincendio, il gruppo elettrogeno, la cabina di trasformazione elettrica, il deposito di gasolio 9000L fuori terra, gli uffici.

Nella “tavola di inquadramento urbanistico” (integrazioni) cambia solo lo stralcio della “Georeferenziazione del sito”. In ogni caso le planimetrie e l'ortofoto 2012 sono prive di perimetrazione dell'area.”

- b. che la commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato: **“ la Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni sopra riportate dall'istruttore.”**
- c. che l'esito della Commissione del 07/05/2020- così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente **Biomasse e scarti vergini s.r.l.** con nota prot. reg. n. 238127 del 20/05/2020;
- d. che il Proponente, entro il richiamato termine di 10 giorni non ha trasmesso osservazioni e/o chiarimenti in riscontro alla nota di comunicazione di esito commissione;

- e. che la **Biomasse e scarti vergini s.r.l.** ha provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016 mediante bonifico del 07/10/2019, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- il D.L.18 n. del 17/03/2020
- il D.L.23 n. del 08/04/2020

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 501792 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1.** **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A.- V.A.S.- V.I. espresso nella seduta del 07/05/2020, il **“Progetto di modifica impianto gestione rifiuti non pericolosi nel Comune di Mondragone SS 259 III tratto Z.I.”**, proposto dalla **Biomasse e scarti vergini s.r.l.** con sede legale in via Cefalù – 20151- Milano , per le seguenti motivazioni:

“Rimangono dubbi sulla posizione dell'impianto in relazione alle aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. a), b), c) del D.lgs. 42/2004”.

La presenza, nell'area definita “Area Condominiale”, di impiantistica (ad esempio pesa condominiale, centrale antincendio, gruppo elettrogeno etc.) necessarie all'attività dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi proposto, anche se costituiscono infrastrutture accessorie a servizio di tutte le aziende che occupano il complesso condominiale (attività di logistica e falegnameria), è da ritenersi parte integrante dell'area di progetto. Pertanto deve essere considerata nel calcolo della distanza dal torrente Savone.

Tra l'altro la tavola “PL4 - Planimetria impiantistica antincendio rev.1” illustra il progetto dell'impianto antincendio posizionato sull'intera area: perimetrata e non perimetrata, compreso l'area condominiale.

• Si riscontrano incongruenze per quanto riguarda la perimetrazione dell'area progettuale: l'area dichiarata è di circa 8.021 m2; l' area calcolata dai 12 punti forniti nell'elaborato “Dati territoriali georiferiti”, del progetto originale è pari a circa 12.540 m2; l'area calcolata dai 14 punti forniti

nell'elaborato "Dati territoriali georiferiti" delle integrazioni è pari a circa 6.694 m2, mentre la planimetria del progetto (PL1 - Layout impianto rev.1) risulta ben più ampia.

Risultano al di fuori dalla ripermimetrazione l'area di messa in riserva (R13) dei rifiuti misti infiammabili (mq 515,3) e l'area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (mq 42,0), oltre all'area di pertinenza condominiale nella quale sono ubicati: la pesa, la centrale antincendio, il gruppo elettrogeno, la cabina di trasformazione elettrica, il deposito di gasolio 9000L fuori terra, gli uffici.

Nella "tavola di inquadramento urbanistico" (integrazioni) cambia solo lo stralcio della "Georeferenziazione del sito". In ogni caso le planimetrie e l'ortofoto 2012 sono prive di perimetrazione dell'area."

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. **DI** trasmettere il presente atto a:

- 3.1 proponente;
- 3.2 Provincia di Caserta;
- 3.3 Regione Campania uod.501707 autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta;
- 3.4 UOPC di Mondragone ambito 02 Distr.san. N.23;
- 3.5 Comune di Mondragone;
- 3.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio